

## **Allegato A)**

### **Rideterminazione tetto di spesa Studio di Radiologia e Fisioterapia dott. Augusto Sias e C. S.a.s.**

Lo Studio di Radiologia e Fisioterapia dott. Augusto Sias e C. s.a.s. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna, distinto al RG N. 682/2021, per chiedere, previa sospensione dell'efficacia, quanto di seguito elencato:

- l'annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 517 del 30 giugno 2021, come riformata con deliberazione n. 597/2021, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente (cod. 200376) un tetto di spesa illegittimamente ridotto per le prestazioni risonanza magnetica nucleare (RMN) per l'anno 2021;
- l'annullamento della proposta di contratto per l'acquisto di prestazioni per l'anno 2021 e del relativo contratto, nella sola parte in cui recepisce pedissequamente la misura del tetto di spesa per le prestazioni risonanza magnetica nucleare (RMN) per il 2021;
- il risarcimento del danno cagionato dall'illegittima attribuzione alla ricorrente di un ridotto tetto di spesa per il biennio 2018-2019, concretantesi solo oggi nella conseguente attribuzione del parimenti ridotto tetto di spesa per l'anno 2021;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con Ordinanza n. 308/2021 pubblicata il 08.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso ai fini del riesame il provvedimento impugnato.

In esecuzione della succitata ordinanza si procede al riesame del Piano di Acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvato con atto deliberativo n. 517 del 30.06.21, così come riformato con atto deliberativo n. 597 del 22.07.21, nella parte in cui viene determinato il tetto di spesa della ricorrente.

Com'è noto il tetto di spesa per l'anno 2021 è stato assegnato alle strutture di specialistica ambulatoriale sulla base delle disposizioni della DGR 13/12 del 09.04.2021.

I criteri previsti dalla succitata DGR per l'attribuzione del 90% del tetto di spesa ai singoli operatori sono:

- 1) il fatturato storico al netto dei crediti inesigibili dell'ultimo biennio 2018-2019, in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura.
- 2) la capacità erogativa della struttura, da valutare sull'ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile;
- 3) la dislocazione delle strutture erogatrici nel territorio con la finalità di favorire, a seconda della diversa tipologia delle prestazioni da acquistare, la capillarizzazione o la concentrazione dell'offerta;
- 4) la capacità di assicurare tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia.

In particolare, il fatturato storico, così come previsto dalla DGR 13/12, è stato calcolato con riferimento al biennio 2018/2019 che non risente della variabilità determinata nel 2020 dall'emergenza Covid. Dal fatturato del biennio sono state detratte le somme inesigibili, vale a dire le somme contestate a seguito dei controlli sanitari ovvero per superamento del tetto e che residuano anche dopo il pagamento dell'extra budget. L'importo liquidato per il biennio 2018/2019 è stato riproporzionato ai mesi effettivi di attività.

Per le strutture con le quali è stato stipulato il contratto solo nell'anno 2020, a seguito della Delibera n. 505 del 06/08/2020, si è preso necessariamente in considerazione l'importo liquidato per il 2020 che è stato riproporzionato su 12 mesi.

La porzione di budget da destinare al criterio del fatturato per ciascun macroaggregato è stata distribuita fra le strutture appartenenti allo stesso in misura proporzionale all'incidenza del liquidato medio sul totale del liquidato medio, come risulta dalla colonna M del foglio 01 FATTURATO dell'allegata tabella A).

Il restante 10% del tetto totale, pari a €. 6.209.546,3, è stato tutto utilizzato per l'applicazione della clausola di riequilibrio, per le altre integrazioni previste nel piano e per i nuovi contratti.

Premesso quanto sopra si rende necessario individuare un criterio correttivo che consenta di rideterminare il tetto della struttura ricorrente nel rispetto dell'impostazione e delle previsioni della DGR 13/12 del 09.04.21.

Nell'ordinanza 308/2021 il TAR rileva testualmente che "che pertanto il fatturato 2018-2019 della ricorrente avrebbe dovuto essere riparametrato, ai fini per cui oggi è causa, tenendo conto del tetto come rideterminato a seguito della sentenza di questo TAR n. 780/2019 e della capacità attrattiva dalla stessa dimostrata nei confronti dell'utenza (invero, per quanto affermato in atti, pur avendo solo tardivamente conosciuto il tetto 2020 e pur avendo operato in condizioni eccezionali --ad esempio a marzo e aprile 2020 il fatturato è stato -- causa COVID - di complessivi soli euro 3.000,00 circa il fatturato del 2020 è stato di circa euro 93.238,00)".

Nel riesame dell'atto, non si è riusciti tuttavia ad individuare un criterio che consentisse di riparametrare il fatturato 2018/2019 al tetto rideterminato, tenuto anche conto del fatto che la riparametrazione dovrebbe essere in realtà effettuata sulla capacità operativa massima e non sul tetto, e nel contempo di misurare la capacità attrattiva della struttura.

Si è stabilito, pertanto, di prendere in considerazione il fatturato del 2020 che si è potuto sviluppare sulla base del tetto rideterminato. Al fine di neutralizzare i possibili effetti distorsivi derivanti dalla stipula del contratto a febbraio 2020 e dall'emergenza epidemiologica Covid, è stato preso in considerazione il fatturato del secondo semestre riproporzionato su 12 mesi.

Si è proceduto quindi ad effettuare nuovamente il calcolo del tetto di spesa come risulta nel prospetto allegato dove:

- nella parte A, è evidenziato il calcolo del tetto assegnato con deliberazione n. 597/2021
- nella parte B è evidenziato il tetto rideterminato con l'utilizzo del criterio succitato.